




COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.***



INDICE

Art. 1	Istituzione della tariffa	pag. 3
Art. 2	Determinazione della tariffa	pag. 4
Art. 3	Articolazione della tariffa	pag. 4
Art. 4	Calcolo della tariffa delle utenze domestiche	pag. 5
Art. 5	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	pag. 6
Art. 6	Agevolazioni e coefficienti di riduzione	pag. 6
Art. 7	Piano finanziario	pag. 7
Art. 8	Adempimenti del Comune e del Soggetto gestore del servizio	pag. 8
Art. 9	Attivazione del servizio	pag. 8
Art. 10	Presupposto della tariffa ed esclusioni	pag. 9
Art. 11	Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa	pag. 11
Art. 12	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 12
Art. 13	Tariffe per particolari condizioni di uso	pag. 13
Art. 14	Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio economico	pag. 14
Art. 15	Deliberazioni di tariffa	pag. 14
Art. 16	Denunce	pag. 14
Art. 17	Omessa, infedele ed incompleta denuncia	pag. 15
Art. 18	Applicazione e riscossione della tariffa	pag. 16
Art. 19	Controllo e recupero della tariffa	pag. 16
Art. 20	Rimborsi	pag. 17
Art. 21	Tariffa giornaliera di smaltimento	pag. 17
Art. 22	Tasse imposte e addizionali	pag. 18
Art. 23	Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni	pag. 18
Art. 24	Arbitrato	pag. 19
Art. 25	Norme transitorie finali	pag. 19

Art. 1
Istituzione della tariffa

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) d) ed f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi del successivo art. 9.
2. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettate per la determinazione della tariffa da parte del Comune. La tariffa(1), per le fasce di utenza e territoriali(2), è commisurata a 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

(1)Art. 39, comma 6, D.Lgs. 22/1997. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

(2)Art.4 comma 3 DPR 158/99. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro

destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e alla qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

Art.2 **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Art.3 **Articolazione della tariffa.**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenze domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Qualora non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenze sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 4
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche. In sede di fatturazione si terrà conto della data di effettiva variazione, con decorrenza dal mese successivo alla data della variazione stessa. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune. Per i locali ad uso domestico di non residenti o tenuti a disposizione, per propri usi e per quelli dei familiari, è attribuito, per la determinazione del nucleo familiare, un numero di componenti ricavato dalla seguente tabella(3):

	<i>SUPERFICIE</i>	<i>NUMERO COMPONENTI</i>
	<i>Fino a mq .45</i>	<i>1</i>
	<i>Fino a mq. 54</i>	<i>2</i>
	<i>Fino a mq. 60</i>	<i>3</i>
	<i>Fino a mq. 72</i>	<i>4</i>
	<i>Fino a mq. 75</i>	<i>5</i>
	<i>Fino a mq. 90</i>	<i>6</i>
	<i>Oltre mq. 90</i>	<i>6</i>

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

(3) *Superfici così individuate considerando quanto previsto all'art. 2 comma 2 della L.R. 91 del 5.12.1983.*

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Art.5

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Art.6

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.
2. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 22/97 e dall'art. 7 comma 1 DPR 158/99, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. Le forme di riduzione vengono stabilite annualmente con la determinazione delle tariffe.
3. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di

rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei

rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.

4. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo articolo 13.

Art.7 **Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del D.Lgs n. 22/97, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR n. 158/99 determina l'articolazione tariffaria.

Art.8

Adempimenti del Comune e del soggetto gestore dei servizi

1. A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3 dell'art. 7.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, D.Lgs. n. 22/97, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

Art.9

Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, adottato dal comune ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/97.
2. Le utenze che si trovano all'esterno dell'area ove il servizio è istituito ed attivo, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta; la tariffa è dovuta nella misura del 40 % . La riduzione della tariffa compete sino a che persistono le condizioni dichiarate e riscontrate.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la quota variabile della tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di attestazione del Soggetto Gestore del Servizio comunicata al Comune.
4. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una parte della quota variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art.10

Presupposto della tariffa ed esclusioni

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato (chiese e sagrestie) e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola la presenza di persone o operatori;
 - locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per i portieri;
 - parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti.

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
- b. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.

- c. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti. Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
 - e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere b) e), devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione

che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Le suddette esclusioni di superficie esplicano la loro efficacia sia per la parte fissa che quella variabile della tariffa.
7. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.
8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.
9. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza pari o superiore a centimetri 170 (centosettanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 170 (centosettanta).

Art.11

Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 10 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per i periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per i periodi non superiori all'anno il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
7. Per i locali e le aree scoperte utilizzate dal Comune, la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.

Art.12

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione

1. La tariffa è commisurata a 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 11, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 10 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 13 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile - ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione

delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 10 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti:

- a. dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
- b. dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Art.13

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde nè quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.
2. La tariffa unitaria è ridotta del 20 per cento nel caso di:
 - a. abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - . che vengano utilizzate nel corso dell' anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - . che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - . che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
3. La tariffa unitaria è ridotta del 20 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 2, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 2.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 50% per i locali e le aree occupate o detenute, a condizione che si tratti di locali ed aree adibite esclusivamente a loro compiti istituzionali, dall'ASL.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
6. Per i locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione

rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, verrà applicata la tariffa per il periodo di effettiva apertura dei locali con decorrenza dal mese successivo.

7. L'utente è obbligato a denunciare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art.14

Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo Comunale competente sulla base delle fasce ISE.
2. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici Comunali, che vaglieranno e comunicheranno al Gestore del servizio i nominativi di quanti hanno diritto all'assistenza. Il Gestore del servizio chiederà al Comune il pagamento del relativo onere. Il soggetto interessato deve comunicare agli uffici competenti comunali il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento del Comune; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.

Art.15

Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 dicembre, o comunque nel termine più ampio stabilito dalla legge, il comune delibera le tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art.16

Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 11 devono presentare al gestore del servizio, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, gli uffici demografici provvederanno a consegnare lo stampato e ad invitare il contribuente a presentare la denuncia di cui ai commi 1 e 2 all'ufficio tributi. Tutti gli uffici comunali, in occasione del rilascio di, licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Art.17

Omessa, infedele ed incompleta denuncia

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art.18
Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.
2. La riscossione volontaria può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.n.446/97.
3. Non si fa luogo a riscossione, né a rimborsi, quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 12 Euro.
4. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dal Gestore.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art.19
Controllo e recupero della tariffa

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. A tal fine il Gestore può:
 - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);
 - accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727(4) e n. 2729 (5) del codice civile

Art.20 **Rimborsi**

1. Nei casi di errore e di duplicazione il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni.

(4) Art. 2727 del codice civile Nozione. 1 Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.

(5) Art. 2729 del codice civile – Presunzioni semplici. 1 Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. 2 Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 13, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
3. In ogni altro caso, il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuto è disposta dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

Art.21 **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. Per i pubblici

spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di area privata.

2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente alla tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche o all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa o canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono versate trimestralmente al gestore del servizio.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni di cui al precedente articolo 13.
8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a euro 2,58.

Art.22

Tasse, imposte e addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

Art.23

Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni

1. Dal 1° gennaio 2003 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art.24
Arbitrato

1. Eventuali vertenze circa la interpretazione ed applicazione del presente regolamento potranno essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti cod. proc. civ..

Art.25
Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2. E' abrogata ogni norma contrattuale in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2003.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme in materia del Codice civile nonché si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e le norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.


Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 del 28.02.2003, pubblicata all'Albo comunale il 14.03.2003 e sino al 28.03.2003, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 24.03.2003.

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 11.03.2004, pubblicata all'Albo comunale il 26.03.2004 e sino al 10.04.2004, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 05.04.2004.

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 31.01.2009, pubblicata all'Albo comunale il 20.02.2009 e sino al 07.03.2009, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 02.03.2009.

Dalla Residenza municipale, addì 18.03.2009

IL SINDACO
(Roberto Legramanti)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Vittorio Fortunato)